REGOLAMENTO (CE) N. 1941/95 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1995

recante apertura e modalità di applicazione, per il secondo semestre 1995, dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/93 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [3], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra [4], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [5], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 [7], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli accordi europei conclusi con la Polonia [8], l'Ungheria [9], la Repubblica ceca [10] e la Repubblica slovacca [11] prevedono un contingente tariffario annuale per l'importazione, con un tasso di prelievo ridotto al 25 %, di animali della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Repubblica ceca o dalla Repubblica slovacca;

considerando che il quantitativo di riferimento fissato negli accordi europei per il 1995 ammonta a 277 200 capi; che il quantitativo di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso che deve essere detratto da tale cifra ammonta a 99 000 capi per il primo semestre 1995 ed a 84 500 capi per il secondo semestre 1995; che per detto anno risulta pertanto un contingente tariffario di 93 700 capi; che il regolamento (CE) n. 3170/94 della Commissione, recante apertura e modalità di applicazione, per il primo semestre 1995, di un contingente d'importazione di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall'Ungheria [12], modificato dal regolamento (CE) n. 844/95 [13], ha disposto l'apertura di un primo contingente di 39 600 capi per il primo semestre 1995; che occorre aprire il secondo contingente di 54 100 capi e stabilirne le modalità di applicazione per il secondo semestre 1995;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è opportuno mettere il quantitativo disponibile a disposizione di operatori che possano dimostrare una solida attività e che commercializzino quantitativi di una certa entità nel quadro di scambi con i paesi che, alla data del 31 dicembre 1994, sono da considerare paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 50 capi sia stato esportato o importato dagli operatori interessati nel corso del 1994; che una partita di 50 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

[1] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.
[3] GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.
[4] GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.
[5] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[6] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[7] GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.
[8] GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 1.
[9] GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 1.
[10] GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[11] GU n. L 360 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[12] GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 43.
[13] GU n. L 85 del 19. 4. 1995, pag. 20.

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione ; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 nvoembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (2), e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (3) ; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione ;

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (4), la Comunità si è impegnata a tariffare i prelievi variabili agricoli e a sostituirli con dazi doganali fissi a decorrere dal 1° luglio 1995 ; che è quindi necessario prevedere, a titolo transitorio per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995, che la riduzione delle aliquote nell'ambito del contingente tariffario si applichi agli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dagli accordi europei, 54 100 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 41 o 0102 90 49, originari e provenienti dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica ceca possono essere importati per il secondo semestre 1995 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Per i quantitativi di cui al paragrafo 1, gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti del 75 %.

Articolo 2

Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1 :

a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato o esportato nel 1994 almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 in provenienza o a destinazione dei paesi che per il suo paese di stabilimento sono da considerarsi paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994 ; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA ;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto ;

c) la domanda di titolo d'importazione :

— deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e

— non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda di titolo d'importazione viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo ;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza e, nella casella 8, l'indicazione del paese di origine ; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati all'articolo 1, paragrafo 1 ;

e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture :

Reglamento (CE) n° 1941/95,

Forordning (EF) nr. 1941/95,

Verordnung EG) Nr. 1941/95,

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1941/95,

Regulation (EC) No 1941/95,

Règlement (CE) n° 1941/95,

Regolamento (CE) n. 1941/95,

Verordening (EG) nr. 1941/95,

Regulamento (CE) nº 1941/95,

Asetus (EY) N:o 1941/95,

Förordnung (EG) nr 1941/95;

f) al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve impegnarsi a indicare alle autorità competenti dello Stato membro importatore, entro un mese al giorno dell'importazione :

— il numero di animali importati,

— l'origine di questi animali.

Entro la fine di ogni mese, le autorità in causa trasmettono tali informazioni alla Commissione.

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.
(3) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
(4) GU n. L 336 del 31. 12. 1994, pag. 23.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto dal 22 al 29 agosto 1995.

2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 18 settembre 1995, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, qualora siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il più presto possibile.

6. I titoli d'importazione sono rilasciati per un quantitativo pari o superiore a 50 capi.

Qualora, a seguito dei quantitativi richiesti, si ottengano con la riduzione proporzionale quantitativi per titolo inferiori a 50 capi, gli Stati membri assegnano mediante sorteggio titoli per 50 capi.

Qualora via sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, per tale quantitativo è rilasciato un solo titolo.

7. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

Tuttavia, in ordine ai quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione sono riscossi i dazi doganali interi.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli di importazione rilasciati scade il 31 dicembre 1995.

Articolo 6

Gli animali saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei.

Articolo 7

1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante :

— un marchio indelebile, ovvero

— una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1995.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

ALLEGATO

Telefax CE : (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 1941/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE CON DAZI DOGANALI DELLA TDC RIDOTTI

Data : ..... Periodo : .....

Stato membro : .....

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
	Totale	

Stato membro : ..... Telefax : .....

Telefono : .....